

Camera di Commercio di Cuneo
Cuneo, 19 novembre 2012

Il contratto d'opera con committente francese

Avv. Marina Motta
Centro Estero per l'Internazionalizzazione

Il contratto internazionale d'opera

- Quale disciplina si applica al contratto d'opera tra una **parte italiana (il prestatore)** ed una **parte francese (il committente)**? La legge italiana o quella francese?

In base alle norme in vigore nell'UE*, il contratto di prestazione di servizi è regolato:

- dalla legge **scelta** dalle parti
- in mancanza di scelta, dalla legge del paese ove ha **residenza abituale il prestatore di servizi**

* Reg. (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), artt. 3 e 4.1.b

Il contratto d'opera (legge italiana)

è il contratto con il quale una persona si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'**opera** o un **servizio con lavoro prevalentemente proprio** e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

(art. 2222 cod. civ.)

Il contratto d'opera (differenze con altri contratti)

- Appalto:
è il contratto col quale una parte assume, **con organizzazione dei mezzi necessari** e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 cod. civ.)
 - nel contratto d'opera il lavoro del prestatore è **prevalentemente personale**
- Lavoro subordinato:
 - nel contratto d'opera il lavoro del prestatore è **autonomo**
- Vendita:
 - il contratto d'opera si applica anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera purché le parti non abbiano avuto **prevalentemente in considerazione la materia**, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (art. 2223 cod. civ.)

Contratto d'opera

- Esecuzione (art. 2224 cod. civ.)

Il prestatore deve eseguire l'opera secondo le condizioni stabilite dal **contratto** e a regola d'**arte**

in difetto il committente può fissare un **congruo termine** entro il quale il prestatore deve conformarsi a tali condizioni

trascorso inutilmente il quale il committente può **recedere** dal contratto e chiedere il risarcimento dei **danni**

- Corrispettivo (art. 2225 cod. civ.)

Il corrispettivo viene

- **convenuto dalle parti**

- determinato secondo le **tariffe professionali** o gli **usi**

- stabilito dal **giudice** in relazione al **risultato ottenuto** e al **lavoro normalmente necessario** per ottenerlo

Contratto d'opera

- Accettazione (art. 2226, I comma, cod. civ.)

l'accettazione **espressa o tacita** dell'opera libera il prestatore dalla responsabilità **per difformità o per vizi**, se all'atto dell'accettazione questi erano **noti** al committente o **facilmente riconoscibili**, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati

Contratto d'opera / Contratto d'appalto

- Garanzia (art. 2226, II comma, cod. civ.)

il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le **difformità e i vizi occulti** al prestatore entro **8 giorni** [60 giorni nell'appalto*] dalla scoperta. L'azione si prescrive entro **1 anno** [2 anni nell'appalto*] dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati come nell'appalto, ossia:

il committente può chiedere (art. 1668 cod. civ.) che:

- le **difformità o i vizi siano eliminati** a spese dell'appaltatore
- oppure che il **prezzo sia proporzionalmente diminuito**
- salvo il risarcimento del **danno nel caso di colpa** dell'appaltatore
- la **risoluzione** del contratto, solo se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla **del tutto inadatta alla sua destinazione**

*Per gli **immobili**, l'appaltatore è responsabile per gravi difetti per **10 anni** dal compimento purché sia fatta la denuncia entro **1 anno** dalla scoperta. L'azione si prescrive in **1 anno** dalla denuncia (art. 1669 cod. civ.)

Assicurazione decennale obbligatoria in Francia

- Tutte le imprese italiane non residenti in Francia che realizzano in Francia un'opera o parti di opere nel settore edile devono stipulare prima dell'inizio dei lavori un'assicurazione decennale (art. L241-1 del codice delle assicurazioni francese) per «*i **danni**, anche risultanti da un difetto strutturale del suolo, **che intaccano la solidità dell'opera o che, compromettendola in uno dei suoi elementi costitutivi o nell'attrezzatura, la rendono impropria al suo utilizzo finale***» (art.1792 del codice civile francese).
- **Esempi** di opere soggette all'assicurazione decennale (fonte Camera di Commercio Italiana di Nizza www.ccinice.org): opere di muratura o in cemento armato, pavimentazione, impalcatura, copertura, infissi esterni e interni, impianti di riscaldamento, climatizzazione, elettricità, impermeabilità, pittura, serramenti, metalcostruzioni, isolamento termico e acustico, vetreria, specchi, installazione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, ventilazione, lavori stradali ed altri accessori connessi ad opere, anch'esse sottoposte all'obbligo di assicurazione.
- L'assicurazione decennale copre il costo dei lavori di riparazione dell'opera, inclusi i lavori di demolizione, rimozione, posa e smontaggio necessari.

Contratto d'opera

- Recesso unilaterale dal contratto (art. 2227 cod. civ.)
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle **spese**, del **lavoro eseguito** e del **mancato guadagno**
- Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera (art. 2228 cod. civ.)
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per **causa non imputabile ad alcuna delle parti**, il prestatore d'opera ha diritto ad un **compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta**

Contratto d'appalto

- Il **subappalto** è vietato, salvo autorizzazione del committente (art. 1656 cod. civ.)
- La **materia** deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dal contratto o dagli usi (art. 1658 cod. civ.)
- L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei **difetti della materia** da questo fornita se scoperti nel corso dell'opera e tali da rischiare di comprometterne la regolare esecuzione (art. 1663 cod. civ.)

Contratto d'appalto

- **Variazioni**

- **concordate** (art. 1659 cod. civ.)

- L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera salvo autorizzazione scritta del committente. L'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione

- **necessarie** (art. 1660 cod. civ.)

- Se per l'esecuzione dell'opera **a regola d'arte** è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del **prezzo**. Se l'importo delle variazioni supera il **sesto** del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità.

- Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un'equo indennizzo.

Contratto d'appalto

- **Variazioni**

- **ordinate dal committente** (art. 1661 cod. civ.)

- Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il **sesto** del prezzo complessivo convenuto.

- L'appaltatore ha diritto al **compenso** per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

- La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

Contratto d'appalto

- **Onerosità o difficoltà dell'esecuzione** (art. 1664 cod. civ.)

Qualora per effetto di **circostanze imprevedibili** si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei **materiali o della mano d'opera**, tali da determinare un **aumento o una diminuzione** superiori al **decimo del prezzo** complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da **cause geologiche, idriche e simili**, non previste dalle parti, che rendano **notevolmente più onerosa** la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un **equo compenso**.

Contratto d'appalto

- **Verifica e pagamento dell'opera** (art. 1665 cod. civ.)

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

L'opera **si considera accettata** se:

- nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica **senza giusti motivi** ovvero
- **non ne comunica il risultato entro un breve termine** oppure
- il committente **riceve senza riserve** la consegna dell'opera, ancorché non abbia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

Contratto d'appalto

- **Verifica e pagamento di singole partite** (art. 1666 cod. civ.)

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti

La risoluzione delle controversie

In base alle norme in vigore nell'UE*, la competenza per la risoluzione delle controversie spetta a:

- giudice **scelto** dalle parti o, in mancanza di scelta,
 - giudice del paese della parte contro cui si agisce in giudizio oppure
 - nel caso di contratti di **prestazione di servizi**, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i **servizi** sono stati o avrebbero dovuto essere **prestati** in base al contratto
-
- Reg. (CE) n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, artt. 23, 2 e 5.1.b

Principali strumenti per il recupero dei crediti

- **decreto ingiuntivo (titolo esecutivo europeo** ai sensi del reg. CE n. 805/2004 che limita gli adempimenti necessari per l'esecuzione in altro stato dell'UE ad una dichiarazione dell'autorità che ha emesso il provvedimento conforme a modulo allegato al regolamento)
- **nuovo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento** (reg. CE n. 1896/2006), che consente di rinunciare in caso di opposizione e non richiede l'assistenza di un avvocato
- [procedimento europeo per le controversie di modesta entità, reg. CE n. 861/2007)]
- Arbitrato (la **Camera Arbitrale del Piemonte** ha siglato, nel giugno 2012, convenzione con il *Centre Interprofessionnel de Mediation e d'Arbitrage* di Lione che rende più agevole l'arbitrato per controversie con controparti francesi)

Check-list contrattuale (prestazione opera / appalto)

- **Servizio o opera** oggetto del contratto (**allegato** di contenuto variabile a seconda del caso: es. elencazione delle opere, capitolato più dettagliato, progetto esecutivo ecc.)
- **Oneri a carico del committente** (es. fornitura di materiali o caratteristiche del sito ove deve essere realizzata l'opera: allacciamenti, scarichi, uso di spazi ecc.)
- **Variazioni**
- Nomina referenti (direzione tecnica del cantiere e direzione tecnica dei lavori)
- Cronoprogramma e **penale** per il ritardo
- **Prezzo** e termini e modalità di **pagamento**
- **Verifica e accettazione** dell'opera (termini e modalità di collaudo)
- **Controversie**: legge applicabile italiana e competenza del giudice italiano (es. tribunale di Cuneo)

Cenni sul contratto vendita

Legge applicabile

- Determinata nell'UE in base al reg. CE n. 593/2008:
 - legge scelta delle **parti** (art. 3) o, in mancanza,
 - legge Paese **venditore** (art. 4.1.a)
- Convenzione Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (c.d. Convenzione di Vienna), ratificata dall'Italia con legge n. 765/1985, quadro normativo comune in 78 Paesi (www.uncitral.org)

Giudice competente

- Determinata nell'UE in base al reg. CE n. 44/2001:
 - giudice scelto dalle **parti** (art. 23) o, in assenza,
 - giudice sede della **parte contro cui si agisce in giudizio** (art. 2) oppure
 - giudice del luogo, sito sul territorio UE, in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la **consegna** (art. 5.1.b)

Check-list contrattuale (vendita)

- identificazione del compratore
- indicazione **qualità** dei prodotti (specifiche allegare), confezionamento e imballaggio
- **garanzia** (durata; termini e modalità denuncia vizi; rimedi esclusivi; plafond, franchigie, esonero responsabilità per violazione oneri a carico del cliente)
- **consegna** (INCOTERMS CCI, spedizione e trasporto, imballaggio, clausole limitative della responsabilità del venditore: penale e forza maggiore)
- **prezzo** (revisione) e **pagamento**